

“TdG – La Tana dei Goblin”
Statuto
Associazione

ART. 1

Denominazione – scopo – durata

1.1. “TdG – La Tana dei Goblin”, in appresso per brevità TdG, è una associazione non riconosciuta senza scopo di lucro.

Lo scopo dell’Associazione è l’attuazione, il supporto, il coordinamento di persone ed enti senza scopo di lucro aventi oggetto l’organizzazione, la promozione e la divulgazione del gioco “intelligente”, inteso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come gioco da tavolo, di società, di carte, di miniature, di ruolo.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Associazione potrà curare:

1. Il coordinamento delle attività e delle iniziative dei singoli soci a livello sociale;
2. Il supporto, eventualmente anche economico, ai soci per iniziative condivise o, comunque, ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo;
3. L’organizzazione, il supporto attivo, la promozione di iniziative legate al gioco “intelligente” sia come TdG, sia attraverso i soci o eventualmente affiliate territoriali;
4. La pubblicazione di riviste, articoli ed altro materiale;
5. La creazione e gestione di siti e comunità su Internet ovvero attraverso altri mezzi di comunicazione e condivisione;
6. La pubblicazione di giochi ritenuti idonei o particolarmente importanti dal punto di vista degli obiettivi di promozione del gioco “intelligente” dell’Associazione;
7. L’organizzazione di convention, incontri interattivi, congressi, tavole rotonde ed eventi in genere;
8. L’organizzazione, la sponsorizzazione ed il finanziamento di eventi culturali legati al gioco “intelligente”;
9. Le attività istituzionali sul territorio attraverso appositi accordi di Affiliazione con altri enti senza scopo di lucro (anche non soci) e con statuti coerenti con le attività dell’Associazione, attraverso appositi accordi di concessione del marchio e della denominazione TdG.

1.2. Nell’ambito del suo oggetto sociale, l’Associazione potrà promuovere iniziative di solidarietà. In via meramente strumentale al perseguimento dei propri fini e, comunque, non prevalente, inoltre, l’Associazione potrà esercitare attività commerciali e partecipare ad iniziative imprenditoriali.

1.3. TdG non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica, aconfessionale, e la sua durata è illimitata

ART. 2

Sede, articolazioni delle delegazioni provinciali e regionali

2.1. TdG ha sede legale in Italia, a Roma (RM). L’elenco dei soci è depositato presso la sede legale.

2.2. TdG potrà avere delegazioni provinciali e regionali. Il Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera la costituzione o la chiusura delle delegazioni, le quali potranno coincidere con le sedi di associazioni senza scopo di lucro, anche che non rivestono la qualità di socio, rappresentando TdG nel territorio di competenza. Le delegazioni di TdG possono dotarsi di conto corrente, ma sono obbligate a rendicontare entrate ed uscite, attraverso la redazione di apposito bilancio consuntivo relativo all’anno appena chiuso, da inviarsi, entro e non oltre il 28 (ventotto) febbraio dell’anno successivo, al Consiglio Direttivo, il quale, con propria delibera, ne approva i contenuti oppure richiede per iscritto, prima di provvedere alla delibera di ratifica, le spiegazioni che ritiene opportune e/o i documenti dei quali prendere visione. La documentazione

eventualmente richiesta deve essere trasmessa, dalla delegazione territoriale al Consiglio Direttivo, entro e non oltre i successivi 7 (sette) giorni.

2.3. Le delegazioni sono obbligate a rispettare, a pena di immediata revoca e/o esclusione, le regole e condizioni descritte nelle delibere di nomina, nonché a sottoscrivere il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti dell'Associazione. Nelle delibere di nomina saranno, inoltre, indicati i compiti e le responsabilità che derivano dall'incarico. Le ratifiche del Presidente in materia di costituzione o chiusura delle delegazioni, nonché quelle di revoca dei delegati, rendono le decisioni del Consiglio Direttivo di immediata esecutività.

ART. 3 Entrate e patrimonio

3.1. Le entrate di TdG sono costituite da:

- 1) quota associativa annua degli associati, se prevista;
- 2) donazioni, eredità, legati ed elargizioni di quanti abbiano desiderio di potenziare le strutture economiche dell'Associazione;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) ricavi da sponsorizzazioni e sfruttamento dei marchi;
- 8) entrate derivanti da svolgimento di iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, svolgimento di manifestazioni di sorte locali: lotterie, tombole, pesche, banchi di beneficenza;
- 9) entrate derivanti da pubblicazioni;
- 10) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

3.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'eventuale imposizione di una quota sociale ed il suo ammontare. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento dell'eventuale quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti di compiere versamenti ulteriori. I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

3.3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

3.4. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 3) dai beni mobili, anche immateriali, ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

3.5. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento delle rendite dell'Associazione nel modo che riterrà più conveniente e redditizio per il conseguimento dello scopo dell'Associazione.

ART. 4
Modalità di adesione

4.1. Possono presentare richiesta di adesione a TdG:

- (i) tutte le persone fisiche
- (ii) tutte le associazioni senza fini di lucro, purché siano regolarmente costituite
- (iii) tutti gli enti morali ed istituzionali pubblici o privati

che ne condividano e rispettino gli scopi e le norme statutarie

4.2. Le domande di adesione, accompagnate dalla sottoscrizione del Regolamento dell'Associazione per piena accettazione, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici del richiedente, se persona fisica, ovvero dei riferimenti anagrafici del legale rappresentante dell'ente richiedente, negli altri casi, al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver assunto le necessarie informazioni del caso, e dopo aver deliberato con voto favorevole di almeno due terzi dei membri, le correderà di una nota o parere, e le sottoporrà al Presidente, cui compete ratificarne o meno l'accettazione. Ove il Presidente ravvisi motivi di concreto pregiudizio derivante dall'ingresso di un nuovo socio, può sospendere la ratifica ed inviare un'apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione del primo parere, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal Consiglio Direttivo al riguardo è inappellabile.

ART. 5
Categorie di soci

5.1. I soci di TdG si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) Soci Fondatori che sottoscrivono in data odierna il presente Statuto, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;
- 2) Soci Ordinari, che entreranno a far parte di TdG successivamente alla sua costituzione, mediante firma di un protocollo associativo vincolante, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea;
- 3) Soci Onorari, che vengono proclamati dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci, e che si sono distinti ed impegnati in modo particolare nel perseguimento dei fini statutari. I Soci Onorari possono essere persone fisiche o enti, sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota, hanno diritto ad essere informati sulle attività di TdG, ed hanno diritto di assistere senza diritto di voto alle assemblee dei soci.

ART. 6
Doveri dei soci

6.1. Tutti i soci, Soci Fondatori e Soci Ordinari, hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e le disposizioni degli organi direttivi di TdG. L'unico dovere dei Soci Onorari è non compiere azioni (o comunque rendersi responsabili di comportamenti) che comportino la diretta violazione dell'oggetto sociale di TdG e siano in contrasto con i fini sociali promossi dalla stessa. I Soci Fondatori e Soci Ordinari, inoltre, hanno il dovere di:

- 1) non contrastare l'attività e le iniziative associative e di comportarsi correttamente nei confronti di TdG e verso i singoli soci indistintamente dalla categoria di appartenenza;
- 2) risarcire economicamente TdG da eventuali danni, anche d'immagine, cagionati da essi o da persone che li accompagnano nella misura determinata e stabilita dagli organi del Collegio dei Provisori e deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 3) pagare l'eventuale quota associativa annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non oltre il giorno 31 (trentuno) gennaio di ogni anno:

- 4) concordare eventuali azioni dimostrative e mediatiche a nome di TdG col Consiglio Direttivo o con Presidente.

ART. 7 Diritti dei soci

7.1. Tutti i Soci Fondatori e Soci Ordinari hanno diritto di:

- 1) partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- 2) partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie;
- 3) presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami.

ART. 8 Perdita di qualità di socio

8.1. La qualità di Socio di TdG si perde:

- 1) per dimissioni, che devono essere comunicate per iscritto;
- 2) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo

8.2. Ogni ente aderente diverso da persona fisica mantiene la propria autonomia di gestione e il diritto di iniziativa, nel proprio nome e nell'ambito di propria competenza, purché le attività e le iniziative non contrastino con i contenuti dello Statuto sottoscritto all'atto della adesione e degli eventuali regolamenti successivamente emanati.

8.3. Ciascun Socio Ordinario e Socio Fondatore ha facoltà di proporre domanda motivata di espulsione al Consiglio Direttivo il quale, dopo aver deliberato con maggioranza qualificata di due terzi dei membri, propone al Presidente la ratifica del provvedimento di espulsione per violazione delle norme statutarie e regolamentari di TdG. Ove il Presidente non ravvisi motivi di concreto pregiudizio dall'operato del socio di cui si chiede l'espulsione, può sospendere la ratifica ed inviare un'apposita nota esplicativa, entro sette giorni dalla ricezione della prima delibera, al Consiglio Direttivo, a cui è definitivamente rimessa la decisione con maggioranza semplice. La decisione assunta dal consiglio Direttivo al riguardo è appellabile al Collegio dei Probiviri che possono motivatamente chiedere al Consiglio Direttivo di riesaminare l'espulsione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere conto nel riesame delle motivazioni del Collegio dei Probiviri, anche se non sarà vincolato alle stesse. Il giudizio del riesame è inappellabile, rinunciando il Socio ad adire la giustizia ordinaria, salvo nei casi in cui tale ricorso sia garantito da norme inderogabili.

ART. 9 Deferimento al Collegio dei Probiviri e sanzioni

9.1. Ogni socio è tenuto a segnalare al Consiglio Direttivo la mancata osservanza delle norme statutarie e di deliberazioni da parte di un altro socio. In caso di trasgressione delle norme previste dal presente statuto, o di deliberazioni degli organi direttivi, o di regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può deliberare il deferimento del trasgressore al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà per l'adozione:

- 1) di un richiamo scritto;
- 2) del pagamento di una multa nella misura stabilita dallo stesso Collegio e deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 3) di una sospensione fino a sei mesi da ogni partecipazione di attività sociale di TdG;
- 4) di una proposta di espulsione da TdG, su cui dovrà deliberare il Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi dei membri.

ART. 10 Organi dell'associazione

10.1. Gli organi di TdG sono:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

ART. 11
Assemblea dei Soci

11.1. L'Associazione ha nell'assemblea il proprio organo sovrano.

11.2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno. Essa viene fissata con avviso da spedire per email/PEC ovvero a mezzo fax, al domicilio indicato dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, la quale potrà svolgersi anche in forma non fisica, con l'ausilio di idonei strumenti tecnologici che consentano la collegialità.

11.3. E' compito del Presidente assicurarsi preventivamente che tutti i soci abbiano la possibilità di partecipare all'assemblea (anche non fisicamente ma a mezzo video conferenza e/o audio conferenza). Per l'assemblea ordinaria o straordinaria sono ammesse deleghe solo a favore di altri soci sino ad un massimo di due per ogni socio. La convocazione delle assemblee dovrà contenere:

- 1) l'indicazione del luogo dove sarà tenuta l'assemblea, qualora essa non si svolta in forma virtuale;
- 2) l'indicazione dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- 3) l'ordine del giorno dell'assemblea.

11.4. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente hanno poteri di direzione dell'adunanza. Delle riunioni dell'Assemblea dei Soci deve essere redatto processo verbale, a cura di un Segretario nominato esclusivamente dal Presidente. Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto, sia dal Presidente che dal Segretario, e ne deve essere data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi riservati presso la sede dell'Associazione, ovvero mediante pubblicazione in apposito spazio sul sito internet dell'Associazione.

11.5. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per:

- 1) l'esame della relazione annuale, culturale e finanziaria;
- 2) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
- 3) l'approvazione delle linee guida e del programma annuale delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- 4) la ratifica di nuove deleghe o l'accorpamento di quelle già esistenti, suggerite dal Consiglio Direttivo;
- 5) l'approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo.

11.6. Inoltre, l'Assemblea ordinaria è convocata ogni tre anni per:

- 1) l'elezione ed il rinnovo del Consiglio Direttivo;
- 2) l'elezione ed il rinnovo del Collegio dei Probiviri.

11.7. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci, ed in seconda convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. L'Assemblea in ogni caso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12
Assemblea Straordinaria dei Soci

12.1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, o in caso d'impedimento dal Consiglio Direttivo. La sua convocazione può essere stabilita dal Presidente su richiesta dei due terzi dei Soci. Essa delibera su:

- 1) gli acquisti di beni immobili o mobili registrati nonché la sottoscrizione di locazioni della durata superiore a sei anni;
- 2) la determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei Soci Fondatori ed Ordinari;
- 3) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- 4) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.

12.2. L'Assemblea straordinaria, salvo quanto previsto al successivo articolo 19 (diciannove), è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci e delibera in ogni caso con il voto della maggioranza dei presenti.

ART. 13

Presidente – Vice Presidente

13.1. Il Presidente dell'Associazione viene scelto all'interno dei membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione o impedimento, tali poteri e quelli qui di seguito indicati spetteranno al Vice Presidente con funzioni vicarie.

13.2. Il Presidente ha le seguenti specifiche attribuzioni:

- 1) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, predisponendo l'ordine del giorno, con diritto di voto nelle deliberazioni;
- 2) ratifica o rinvia le delibere del Consiglio Direttivo in materia di espulsioni e propone i membri esterni del Collegio dei Probiviri;
- 3) firma gli atti del Consiglio Direttivo ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- 4) sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- 5) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora questa si renda necessaria;
- 6) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo qualora non vi siano altri soggetti delegati indicati nella delibera;
- 7) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo;
- 8) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Vice Presidente è il Consigliere più anziano salvo diverse delibere del Consiglio Direttivo.

ART. 14

Consiglio Direttivo

14.1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri nominati dall'Assemblea ordinaria che ne stabilisce di volta in volta in numero.

Possono essere eletti nel Consiglio anche soggetti non soci purché nominati dall'Assemblea non essendo possibile la cooptazione di un membro che non sia anche socio.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto di costituzione dell'Associazione.

14.2. Ad eccezione del primo mandato, la cui durata è stabilita in seri anni, i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e decadono automaticamente in tutti i casi in cui si rende necessario rinnovare il Consiglio.

14.3. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

14.4. Il Consiglio si riunisce, anche in video conferenza e/o audio conferenza, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, nonché all'ammontare dell'eventuale quota sociale. La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere inviata, a mezzo e-mail/PEC ovvero a mezzo fax, a tutti i membri almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di riunione urgente del Consiglio Direttivo e ove non esistano i termini utili stabiliti dal presente statuto per la convocazione, la stessa può essere fatta ed inviata a tutti i membri del Consiglio Direttivo o tramite e-mail, fax o telegramma da far pervenire ai membri almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve comprendere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

14.5. Il Consiglio potrà deliberare anche attraverso processo di consultazione scritta. Detto processo dovrà, in ogni caso, concludersi entro 20 (venti) giorni dalla ricezione da parte di ciascun membro del Consiglio della comunicazione nella quale viene inviato ad esprimere il proprio assenso. Il silenzio sarà equiparato all'approvazione della proposta.

14.6. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio, in prima convocazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. In caso di parità su due deliberazioni consecutive, prevale il voto del Presidente.

14.7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.

14.8. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

14.9. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di impulso per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Al Consiglio Direttivo compete:

- 1) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso compie tutti gli atti diretti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- 2) ogni potere per la gestione del patrimonio e delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle rendite annuali in rapporto alle varie finalità dell'Associazione;
- 3) la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- 4) l'approvazione, entro il 31 (trentuno) del mese di gennaio del bilancio preventivo ed entro il 30 (trenta) del successivo mese di aprile del bilancio consuntivo;
- 5) la nomina di dipendenti e collaboratori determinandone l'eventuale retribuzione;
- 6) la compilazione di eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- 7) la nomina e la remissione dei membri di comitati, uffici e gruppi di lavoro;
- 8) l'elaborazione delle linee guida ed il programma annuale delle iniziative ordinarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci in base alle richieste pervenute, ad eccezione delle iniziative straordinarie e per le quali potrà il Consiglio Direttivo stesso decidere in merito;

9) la delibera sulle iniziative straordinarie ed urgenti da intraprendere.

14.10. Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi delle prestazioni di un legale e di un commercialista, ogni volta lo ritenga opportuno.

14.11. Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri e/o anche soggetti esterni, determinando il numero ed i limiti della delega. Non può essere delegata la redazione dei bilanci.

14.12. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal consigliere più anziano presente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ovvero le decisioni assunte sulla base della procedura di consultazione scritta di cui al precedente comma 5 (cinque) del presente articolo e i verbali delle deliberazioni del Comitato Esecutivo (se nominato) devono essere trascritti in ordine cronologico su un unico libro con pagine numerate.

ART. 15

Procedimenti penali a carico di un socio

15.1. Un socio dell'Associazione che sia sottoposto a giudizio per una presunta violazione al Codice Penale può essere sospeso, su iniziativa del Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo, fino alla sentenza di primo grado; in caso di condanna in primo grado per reati non contravvenzionali il socio è automaticamente espulso da TdG con provvedimento assunto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta certificata. Qualora il socio venga assolto in un grado di giudizio successivo o attraverso revisione del processo, lo stesso potrà chiedere al Consiglio Direttivo di essere reintegrato; reintegra che non potrà essere negata da TdG, sempre ancora sussistendo gli altri presupposti di statuto per entrare a far parte dell'Associazione.

ART. 16

Collegio dei Probiviri

16.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto ogni tre anni dall'Assemblea dei soci che nomina i membri tra i suoi Soci e/o tra soggetti esterni all'Associazione, su proposta del Presidente. Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un presidente.

16.2. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio vigila sul comportamento dei Soci, accerta e giudica le eventuali violazioni dello statuto, dei regolamenti e le controversie tra Soci, o tra i Soci e TdG. Adotta i provvedimenti di sua competenza con l'intervento nella votazione della maggioranza dei presenti. Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza più uno dei membri; in caso di mancanza del quorum il Collegio dovrà essere riconvocato dal presidente dei Probiviri. In caso un membro del Collegio dovesse non partecipare a più di tre riunioni regolarmente convocate decadrà dalla carica e dovrà essere nominato un nuovo membro la cui scadenza di carica sarà legata a quella del Collegio.

ART. 17

Controversie tra soci e provvedimenti da probiviri

17.1. Tutte le controversie tra i Soci e/o tra questi e TdG saranno sottoposte (con esclusione di ogni altra giurisdizione salvi i casi inderogabili di legge) alla competenza del Collegio dei Probiviri. I soci si impegnano a sottoporre le loro eventuali divergenze a lodo informale fra Soci da svolgersi nel luogo indicato dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri adotterà le proprie decisioni secondo equità e motivando le stesse contestualmente alla comunicazione del dispositivo. I Soci, inoltre, si impegnano ad accettarne serenamente la conclusione e le eventuali decisioni. Il Collegio dei Probiviri, qualora ne ravveda la necessità, può contestare all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento, e a sentirne la difesa. Gli eventuali provvedimenti dei probiviri, previa informazione del

Consiglio Direttivo, saranno comunicati al trasgressore mediante lettera raccomandata e/o e-mail/PEC con ricevuta di ritorno entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del procedimento, termine che potrà essere prorogato una sola volta per non più di 20 (venti) giorni.

ART. 18

Esercizio finanziario

18.1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e si chiude il giorno 31 (trentuno) di dicembre di ogni anno.

ART. 19

Scioglimento

19.1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

19.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.